



LISTA DI CONTROLLO PER I PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI

*per una corretta
informazione dei pazienti in
materia di assistenza
sanitaria transfrontaliera¹*

Lista di controllo per i punti di contatto nazionali

per una corretta informazione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera¹

Organizzazioni dei pazienti

La direttiva 2011/24/UE* sottolinea la necessità di un'informazione adeguata e chiara su tutti gli aspetti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera* affinché i pazienti possano concretamente esercitare i loro diritti. I punti di contatto nazionali* per l'assistenza sanitaria transfrontaliera (PCN) sono i principali responsabili di tale informazione ai pazienti in mobilità.

Inoltre i PCN sono tenuti a informare indirettamente i pazienti dando informazioni ad altri soggetti coinvolti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera*, come i prestatori di assistenza sanitaria, i servizi sanitari nazionali* o gli enti di assicurazione sanitaria* e le organizzazioni dei pazienti.

Il presente documento include una lista di controllo per fornire una corretta informazione alle organizzazioni dei pazienti.

Esclusione della responsabilità

Il presente documento è stato redatto nell'ambito del programma per la salute (2014-2020) in virtù di uno specifico contratto stipulato con l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA), che agisce su mandato della Commissione europea. I contenuti della presente relazione rappresentano le opinioni del contraente, che se ne assume la responsabilità esclusiva, e non possono essere in alcun modo considerati espressione delle opinioni della Commissione europea e/o di CHAFEA o di qualunque altro organismo dell'Unione europea. La Commissione europea e/o CHAFEA non garantiscono l'accuratezza dei dati contenuti nella presente relazione e declinano ogni responsabilità in merito all'utilizzo da parte di terzi.

¹ Per tutti i termini o i concetti contrassegnati da un asterisco (*) nella presente lista di controllo sono disponibili una definizione e una spiegazione corrispondenti nel glossario allegato, redatto in ordine alfabetico.

① Diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera

1.1 Diritti dei pazienti

- ✓ Spiegate alle organizzazioni dei pazienti che cosa si intende esattamente per diritto all'assistenza sanitaria transfrontaliera*
- ✓ Precisate che esistono due modi per ottenere l'assistenza sanitaria transfrontaliera*: la direttiva 2011/24/UE e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale*
- ✓ Fornite informazioni sull'ambito di applicazione (materiale, personale e territoriale) sia della direttiva 2011/24/UE* che dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale*
- ✓ Fornite informazioni sui principi generali di entrambi gli strumenti giuridici dell'UE. Ad esempio:
 - *“Ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale i pazienti hanno diritto alla copertura dei costi all'estero come se fossero coperti dal sistema di sicurezza sociale di quel paese”.*
 - *“Ai sensi della direttiva 2011/24/UE i pazienti hanno diritto alla copertura dei costi per le cure all'estero come se le cure fossero prestate nel loro paese di origine”.*
- ✓ Distinguate chiaramente tra cure mediche non programmate* e cure mediche programmate* all'estero
- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti su quale assistenza sanitaria sia soggetta all'autorizzazione preventiva* (ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale* e della direttiva 2011/24/UE*)

Quando è disponibile un elenco pubblico dell'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva si dovrebbe fornire il riferimento della pubblicazione*
- ✓ Fornite informazioni sulle situazioni in cui il servizio sanitario nazionale*/l'ente di assicurazione sanitaria* deve concedere una richiesta di autorizzazione preventiva* (ossia quando le cure sono coperte dalla legislazione sulla sicurezza sociale del paese di origine del paziente e non possono essere prestate in tale paese entro un termine giustificabile da un punto di vista clinico)
- ✓ Siate chiari riguardo al diritto del paziente di beneficiare della copertura totale o parziale dei costi sostenuti all'estero per conto del suo servizio sanitario nazionale*/ente di assicurazione sanitaria* ai sensi dei regolamenti di sicurezza sociale* e della direttiva 2011/24/UE*
- ✓ Fornite informazioni sui rimborsi e sui costi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale* e della direttiva 2011/24/UE*

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sulle procedure e i meccanismi applicabili per le denunce e i risarcimenti
- ✓ Fate riferimento a eventuali diritti alle cure all'estero derivanti esclusivamente dalla legislazione nazionale, ad esempio nell'ambito di progetti nazionali di assistenza sanitaria per le regioni frontaliere

1.2. Direttiva 2011/24/UE* e regolamenti di sicurezza sociale* a confronto

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sulle diverse conseguenze che comportano le due vie a livello di gamma dei servizi sanitari coperti, condizioni per accedere alle cure mediche e implicazioni finanziarie
- ✓ Illustrate i vantaggi e gli svantaggi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera* ai sensi della direttiva 2011/24/UE* e dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale*
- ✓ Mettete in evidenza le differenze tra le tariffe e i metodi di pagamento applicabili ai sensi sia della direttiva 2011/24/UE* che dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale*
- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sulla priorità dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale* ove ricorrano le condizioni ivi previste per concedere l'autorizzazione preventiva*, salvo che sia fatta esplicita richiesta dal paziente

② Gamma più ampia di servizi sanitari

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti estere sulle cure disponibili nel vostro paese. Informate inoltre le organizzazioni dei pazienti locali sulle cure disponibili in un altro paese dell'UE*/del SEE*. Raccogliete queste informazioni presso il punto di contatto nazionale* del paese interessato.
- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sulla possibilità per i pazienti di cercare di ottenere l'autorizzazione preventiva* ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi alla sicurezza sociale* per le cure non coperte dal regime di sicurezza sociale del loro paese di origine*, ma che rientrano tuttavia nella gamma di prestazioni di malattia previste dalla normativa sulla sicurezza sociale del paese di cura*

Informate le organizzazioni dei pazienti sul fatto che, ove prescritto dai regolamenti sulla sicurezza sociale* o dalla direttiva 2011/24/UE*, la cura deve rientrare nella gamma di prestazioni di malattia coperte dal regime di sicurezza sociale del paese di origine* del paziente (- *per esempio riguardo all'obbligo di concedere una richiesta di*

autorizzazione preventiva in caso di indebito ritardo -), il che non significa che la procedura di cura all'estero debba essere esattamente la stessa. Fintanto che le cure sono coperte, il paziente ha diritto alla parità di trattamento all'estero, anche quando le cure vengono prestate ricorrendo a tecniche e metodi nuovi o a procedure alternative. Tuttavia, queste tecniche dovrebbero essere fondate sullo stato della tecnica e sulle concezioni scientifiche su scala internazionale. Inoltre il trattamento deve essere considerato usuale alla luce dello stato della scienza nazionale ed internazionale (vedi il procedimento C-157/99 Smits-Peerbooms).*

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sulla possibilità per lo Stato membro di affiliazione* di decidere di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio e di viaggio, o i costi supplementari eventualmente sostenuti dalle persone disabili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/24/UE.
- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti che la direttiva 2011/24/UE* mira a incoraggiare la cooperazione tra i paesi (ad esempio istituendo le reti di riferimento europee* o la sanità elettronica) per dare ai pazienti bisognosi di cure specializzate o affetti da malattie rare la possibilità di scegliere tra una più ampia gamma di prestatori di assistenza sanitaria e di accedere più facilmente alle cure alternative o specializzate all'estero.

③ **Accedere all'assistenza sanitaria all'estero**

- ✓ Fornite informazioni sulle liste d'attesa
- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sull'eventuale necessità di una prescrizione del medico di base* in caso di cura specialistica
- ✓ Fornite informazioni sulle eventuali limitazioni all'ammissione di pazienti esteri
- ✓ Fornite informazioni sull'accessibilità agli ospedali nel vostro paese

④ **Importanza di un'adeguata preparazione dei pazienti**

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti su quanto sia importante per i pazienti disporre di un'adeguata informazione e preparazione prima di recarsi all'estero per ricevere cure mediche:

Prima di decidere sull'assistenza sanitaria transfrontaliera

- *Prima di recarsi all'estero per ricevere cure i pazienti devono informarsi sui loro diritti all'assistenza sanitaria transfrontaliera* ai sensi sia dei regolamenti di sicurezza sociale* che della direttiva 2011/24/UE**

- *I pazienti devono essere a conoscenza delle implicazioni finanziarie e delle condizioni per beneficiare della copertura dei costi*
- *I pazienti devono essere informati sul costo delle cure che dovranno sostenere privatamente e di tasca loro*
- *I pazienti devono essere informati del fatto che sovente può essere necessaria l'autorizzazione preventiva* del servizio sanitario nazionale*/dell'ente di assicurazione sanitaria**
- *Quando viaggia senza un valido formulario europeo S2* rilasciato dal proprio servizio sanitario nazionale*/ente di assicurazione sanitaria* il paziente deve sapere che dovrà pagare le cure privatamente. Il paziente può soltanto richiedere il rimborso a posteriori al rientro nel suo paese*
- *Il paziente deve informarsi sulle cure che intende ricevere e sul prestatore di assistenza sanitaria o sull'ospedale dove intende recarsi*
- *Il paziente deve informarsi se è necessaria una prescrizione del medico di base**
- *Il paziente deve essere informato sull'importanza di stipulare un'assicurazione di viaggio privata o un'assicurazione malattia complementare*

Prima di recarsi all'estero per le cure

- *I pazienti devono essere bene informati sul loro diritto al consenso informato*
- *I pazienti devono essere consapevoli dell'importanza di organizzare il trasferimento delle cartelle cliniche al prestatore di assistenza sanitaria all'estero e dell'eventuale necessità di predisporre la traduzione*
- *I pazienti devono sapere che dovranno loro stessi predisporre un servizio di interpretazione nel caso non parlino la stessa lingua del prestatore di assistenza sanitaria o del personale medico all'estero*
- *I pazienti devono essere informati dell'importanza di predisporre un'assistenza di follow-up al rientro nel loro paese per garantire la continuità delle cure*

Durante la cura all'estero

- *I pazienti devono essere informati che è importante che il prestatore di assistenza sanitaria curante all'estero compili la cartella clinica, scritta o elettronica*
- *I pazienti devono sapere che è importante raccogliere e salvare tutti i documenti che dovranno presentare in seguito al loro servizio sanitario nazionale*/all'ente di assicurazione sanitaria* per ottenere il rimborso. In alcuni casi il paziente dovrà fornire la traduzione di questi documenti*

Dopo la cura all'estero

- *I pazienti devono sapere che hanno il diritto di ricevere cure ai medesimi prezzi dei pazienti nazionali*
- *I pazienti devono sapere che è importante informare il prestatore di assistenza sanitaria curante nel caso in cui essi intendano utilizzare le prescrizioni emesse da quest'ultimo nel loro paese di origine*
- *I pazienti devono essere informati dell'importanza di organizzare il trasferimento delle cartelle cliniche compilate dal prestatore di assistenza sanitaria all'estero ai prestatori di assistenza sanitaria nel loro paese*

⑤ Reti di riferimento europee

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sull'esistenza delle reti di riferimento europee*

⑥ Organizzazioni dei pazienti

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sull'esistenza e sulle attività del Forum europeo dei pazienti
- ✓ Assicuratevi che le organizzazioni dei pazienti siano a conoscenza della possibilità di contattare un punto di contatto nazionale* di un altro paese dell'UE*/del SEE* per avere maggiori informazioni sulle organizzazioni dei pazienti in quel paese

⑦ Diritti dei pazienti

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sui diritti del paziente nell'assistenza sanitaria transfrontaliera* ai sensi della direttiva 2011/24/UE*
Sono compresi:
 - *il diritto di ricevere informazioni dal punto di contatto nazionale* sia del paese di origine* del paziente che del paese di cura*;*
 - *il diritto al consenso informato e di ricevere talune informazioni dal prestatore di assistenza sanitaria all'estero;*
 - *il diritto di pagare gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali;*
 - *il diritto alla protezione dei dati personali;*
 - *il diritto all'accesso e al trasferimento delle cartelle cliniche;*
 - *il diritto a procedure e meccanismi trasparenti per le denunce e i risarcimenti;*
 - *il diritto di accesso agli ospedali.*
- ✓ Informate le organizzazioni estere dei pazienti sui diritti dei pazienti in virtù della legislazione del vostro paese. Informate inoltre le organizzazioni dei pazienti locali sui diritti dei pazienti in altri paesi dell'UE*/del SEE*. Raccogliete queste informazioni presso il punto di contatto nazionale* del paese interessato.

⑧ Punti di contatto nazionali

- ✓ Informate le organizzazioni dei pazienti sull'esistenza e sulle attività dei punti di contatto nazionali* (PCN)
- ✓ Fate una distinzione tra le informazioni che devono essere fornite dal PCN del paese di origine* o dello Stato membro di affiliazione* del paziente e dal PCN del paese di cura*

